



SUISA

Cooperativa degli autori ed editore di musica

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune S 2011 – 2013

Emittenti

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 4 novembre 2010. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 227 del 22 novembre 2010.

Società di riscossione

SUISA

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera di clienti

1 La presente tariffa concerne quelle imprese che trasmettono programmi radiofonici e/o televisivi o che li inseriscono direttamente nelle reti cavo.

Esse vengono qui di seguito denominate «Emittenti».

B. Oggetto della tariffa

2 Oggetto della tariffa è l'utilizzazione

- delle opere protette in base al diritto d'autore, del settore musicale non teatrale, con o senza testo, annoverate nel repertorio mondiale gestito dalla SUISA (denominate qui di seguito «musica»)
- dei supporti sonori o audiovisivi in commercio, protetti in base a diritti di protezione affini.

3 Oggetto della tariffa sono le seguenti utilizzazioni:

- emissione (via terrestre, immissione diretta e diffusione nelle reti cavo o via satellite)
- immissione e diffusione simultanea ed inalterata (rendere percepibili) di opere e prestazioni in Internet e in altre reti IP effettuata dall'emittente parallelamente all'emissione (Simulcasting)
- immissione diretta e diffusione (rendere percepibili) di opere e prestazioni in Internet e in altre reti IP senza emissione parallela (Webcasting)
- messa a disposizione su Internet o altre reti IP, per il richiamo on demand, di opere o prestazioni contenute in emissioni diffuse, ai sensi dell'art. 22c LDA.
- per quanto riguarda i diritti d'autore: registrazione o riversamento su supporti sonori o audiovisivi da parte dell'emittente; tali supporti sono utilizzabili soltanto per emissioni, diffusioni e messa a disposizione in base a questa tariffa e per le relative utilizzazioni di altre emittenti con le quali la SUISA o una delle sue società consorelle estere ha stipulato un contratto; per tutte le altre utilizzazioni occorre un'autorizzazione speciale della SUISA.
- per quanto riguarda i diritti di protezione affini: riproduzione di registrazioni di musica non teatrale a partire da supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio, ai fini di diffusione ai sensi dell'art. 24b par. 1 e 2 LDA, come anche ai fini della messa a disposizione ai sensi dell'art. 22c par. 2 LDA, nella misura in cui sono presenti le condizioni d'applicazione giuridiche di tali disposizioni.
- per quanto riguarda la diffusione e la riproduzione ai fini di diffusione, la presente tariffa disciplina solo le utilizzazioni di prestazioni soggette al diritto svizzero e/o del Liechtenstein. Per quanto riguarda la messa a disposizione, bisogna tener presente che il diritto d'autore del Liechtenstein non contiene una disposizione simile all'art. 22c LDA. Per questo motivo per il Liechtenstein i relativi diritti affini devono essere acquisiti presso gli aventi diritto.

4 La SUISA e la SWISSPERFORM non detengono i diritti della personalità degli aventi diritto: l'emittente rispetta questi diritti della personalità, in specie in caso di sonorizzazione di prodotti audiovisivi.

La SWISSPERFORM non detiene i diritti esclusivi degli interpreti e dei produttori di supporti sonori.

Per la sonorizzazione di film, serie televisive, trasmissioni pubblicitarie e produzioni analoghe a carattere pubblicitario, occorre sempre un'autorizzazione speciale delle società di gestione o degli aventi diritto.

- 5 Sono escluse dalla tariffa le altre emissioni e diffusioni previste in altre tariffe, in particolare
- le emissioni della SSR
 - le emissioni e diffusioni di cosiddetti programmi Pay-Radio e Pay-TV
 - la ridiffusione di emissioni in reti cavo e tramite riemittenti

C. Società di gestione, punto di pagamento collettivo

- 6 Per quanto concerne questa tariffa, la SUIISA è rappresentante e punto di pagamento collettivo anche per la SWISSPERFORM.

D. Indennità

a) Base del calcolo

- 7 L'indennità viene di regola calcolata in valori percentuali degli introiti dell'emittente (ferma restando la cifra 11).

Supplementi per

- 7.1 le riproduzioni a fini di diffusione, ai sensi dell'art. 24b LDA, di rappresentazioni e registrazioni di opere musicali non teatrali:

per le emittenti ai sensi dell'art. 2, lett. d LRTV, le indennità calcolate in base alla cifra 13.2 e 16 per i diritti affini sono maggiorate del 20%,

- 7.2 l'utilizzazione dei diritti d'autore e dei diritti affini in relazione alla messa a disposizione su Internet o altre reti IP, per il richiamo on demand, di opere o prestazioni contenute in emissioni diffuse, ai sensi dell'art. 22c LDA:

per le emittenti che mettono a disposizione opere e prestazioni contenute in emissioni diffuse, ai sensi dell'art. 22c LDA, le indennità per i diritti d'autore calcolati in base alla cifra 13.1 e 15 sono maggiorate dello 0.5%, come anche le indennità per i diritti affini calcolati in base alle cifre 13.2, 16 e 7.1.

8 Introiti

8.1 Per introiti ai sensi della tariffa s'intendono tutte le entrate dell'emittente provenienti dalla sua attività specifica, in specie

- gli introiti pubblicitari
- gli introiti provenienti dall'emissione di comunicazioni e annunci
- gli introiti provenienti dalla vendita di spazi di emissione
- i contributi di sponsor
- prestazioni ottenute via Bartering (vale a dire il valore netto della prestazione messa a disposizione del cliente)
- gli introiti provenienti da attività svolte all'esterno (p. es. emissioni da fiere, esposizioni, kermesse, ecc.)
- gli introiti provenienti dalle partecipazioni dei radioascoltatori/telespettatori (numeri di telechiosco e a pagamento; p.es. voto per sms). Vengono considerati introiti gli importi che affluiscono alle emissioni
- gli introiti provenienti dalle concessioni (quota di concessione, art. 40 LRTV) e altri contributi e aiuti finanziari in base alla LRTV
- le sovvenzioni, le garanzie di deficit richieste e altri stanziamenti destinati al finanziamento dell'attività d'emissione.

8.2 Per introiti ai sensi della cifra 8.1 della presente tariffa si intendono anche quelli di ditte di terzi, in particolare di produttori o di ditte di acquisizione della pubblicità, purché vengano percepiti a titolo dell'attività di emissione/di diffusione dell'emittente.

9 Dagli introiti si possono dedurre i costi effettivi dell'acquisizione pubblicitaria (pubblicità, sponsoring, comunicazioni e annunci) al massimo tuttavia il 40% degli importi pagati dagli inserzionisti.

10 L'indennità è calcolata in valori percentuali dei costi (costi di tutte le attività necessarie all'emissione) dell'emittente

- quando gli introiti non sono accertabili o non ve ne sono
- quando l'emittente presume di poter coprire i costi completamente o in parte di tasca sua.

11 se l'emittente diffonde parecchi programmi autonomi, gli introiti o le spese vengono attribuiti, nei limiti del possibile, ai programmi a cui fanno capo. Le disposizioni qui di seguito sulle percentuali o l'indennità minima devono essere applicate distintamente ad ogni programma. La designazione «emittente» si riferisce qui di seguito anche alle unità d'impresa di un emittente che diffondono autonomamente un programma soggetto a conteggio conformemente alle suddette disposizioni.

12 Se l'emittente percepisce il totale dei suoi introiti, questi vengono ripartiti sui diversi programmi in rapporto ai costi confermati dall'organo di controllo dell'emittente.

b) Programmi radiofonici

13 La percentuale ammonta per

13.1 Diritti d'autore sulla musica

13.1.a Emittenti con introiti pubblicitari netti superiori a 2.5 milioni di CHF all'anno.

Programmi la cui parte di musica protetta rispetto alla durata d'emissione è di

| | |
|-----------------------------|----|
| meno del 20% | 1% |
| dal 20% fino a meno del 30% | 2% |
| dal 30% fino a meno del 40% | 3% |
| dal 40% fino a meno del 50% | 4% |
| dal 50% fino a meno del 60% | 5% |
| dal 60% fino a meno del 70% | 6% |
| dal 70% fino a meno del 80% | 7% |
| dal 80% fino a meno del 90% | 8% |
| dal 90% e oltre | 9% |

13.1.b Emittenti con introiti pubblicitari netti inferiori a 2.5 milioni di CHF all'anno.

Programmi la cui parte di musica protetta rispetto alla durata d'emissione è di

| | |
|-----------------------------|----|
| meno del 10% | 1% |
| dal 10% fino a meno del 30% | 2% |
| dal 30% fino a meno del 50% | 3% |
| dal 50% fino a meno del 70% | 5% |
| dal 70% fino a meno del 90% | 7% |
| dal 90% e oltre | 9% |

13.1.c Come parte di musica protetta si intende la parte di musica protetta in base al diritto d'autore trasmessa dall'emittente rispetto alla durata totale d'emissione, ivi compresa la musica contenuta nelle riprese d'emissione e di programma interne ed esterne.

13.2 Diritti di protezione affini

13.2.a Emittenti con introiti pubblicitari netti superiori a 2.5 milioni di CHF all'anno.

Programmi la cui parte di supporti sonori in commercio protetti, rispetto alla durata d'emissione è di

| | |
|-----------------------------|------|
| meno del 20% | 0.3% |
| dal 20% fino a meno del 30% | 0.6% |
| dal 30% fino a meno del 40% | 0.9% |
| dal 40% fino a meno del 50% | 1.2% |
| dal 50% fino a meno del 60% | 1.5% |
| dal 60% fino a meno del 70% | 1.8% |
| dal 70% fino a meno del 80% | 2.1% |
| dal 80% fino a meno del 90% | 2.4% |
| dal 90% e oltre | 2.7% |

13.2.b Emittenti con introiti pubblicitari netti inferiori a 2.5 milioni di CHF all'anno.

Programmi la cui parte di supporti sonori in commercio protetti, rispetto alla durata d'emissione è di

| | |
|-----------------------------|------|
| meno del 10% | 0.3% |
| dal 10% fino a meno del 30% | 0.6% |
| dal 30% fino a meno del 50% | 0.9% |
| dal 50% fino a meno del 70% | 1.5% |
| dal 70% fino a meno del 90% | 2.1% |
| dal 90% e oltre | 2.7% |

13.2.c Come parte di supporti sonori in commercio protetti si intende la parte di supporti sonori in commercio protetti in base al diritto d'autore trasmessa dall'emittente rispetto alla durata d'emissione totale, ivi compresi i supporti sonori in commercio contenuti nelle riprese d'emissione e di programma interne ed esterne.

13.3 Riduzione per emittenti finanziariamente deboli

Emittenti radio con sola diffusione locale ricevono sulle percentuali di indennità menzionate alla cifra 13.1.b e 13.2.b una riduzione del 10%, a patto che gli introiti non superino i CHF 700'000.- all'anno.

14 Webradio amatoriali

Per le webradio

- gestite da persone durante il loro tempo libero, non per professione
- con al massimo 6000 accessi possibili in contemporanea,

l'indennità viene calcolata forfettariamente in percentuale degli introiti conformemente alla cifra 8.

La percentuale ammonta al 6% per l'utilizzazione dei diritti d'autore e al 2% per l'utilizzazione dei diritti di protezione affini. Tuttavia, al mese, le indennità minime dovute ammontano a:

| | Diritti d'autore | Diritti affini |
|--|------------------|----------------|
| - fino a max. 500 accessi contemporanei | CHF 60.- | CHF 60.- |
| - da 501 fino a max. 1000 accessi contemporanei | CHF 80.- | CHF 80.- |
| - da 1001 fino a max. 6000 accessi contemporanei | CHF 100.- | CHF 100.- |

Per queste webradio non sono applicabili le indennità minime indicate alla cifra 18.

Per le webradio con più di 6000 accessi possibili contemporaneamente, vengono applicate le normali indennità in base alle cifre 7 ss (ivi compresi i supplementi delle cifre 7.1 e 7.2) e 18.

c) Programmi televisivi

- 15 Per i diritti d'autore la percentuale sulla musica ammonta a
- programmi nei quali vengono trasmessi per oltre 2/3 della durata d'emissione film musicali, concerti o videoclip

| | |
|------|-------|
| 2011 | 4.4 % |
| 2012 | 5.5 % |
| 2013 | 6.6 % |
 - programmi nei quali vengono trasmessi per oltre 1/3 della durata d'emissione film musicali, film di concerti o videoclip

| | |
|--|-------|
| | 3.3 % |
|--|-------|
 - programmi nei quali vengono trasmessi quasi esclusivamente film e film televisivi

| | |
|--|--------|
| | 1.32 % |
|--|--------|
 - programmi nei quali la durata della musica non supera il 10% della durata d'emissione complessiva, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano

| | |
|--|-------|
| | 0.4 % |
|--|-------|
 - programmi nei quali la durata della musica supera il 10% ma non oltrepassa il 20%, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano

| | |
|--|-----|
| | 1 % |
|--|-----|
 - altri programmi

| | |
|--|-----|
| | 2 % |
|--|-----|
- 16 Per i diritti di protezione affini la percentuale ammonta a
- programmi nei quali vengono trasmessi per oltre 2/3 della durata d'emissione film musicali, concerti o videoclip

| | |
|------|-------|
| 2011 | 2 % |
| 2012 | 2.5 % |
| 2013 | 3 % |
 - programmi nei quali per oltre 1/3 della durata d'emissione vengono trasmessi film musicali, film di concerti o videoclip

| | |
|--|-------|
| | 1.5 % |
|--|-------|
 - programmi, nei quali vengono trasmessi quasi esclusivamente film e film televisivi

| | |
|--|--------|
| | 0.06 % |
|--|--------|
 - programmi nei quali la durata della musica non supera il 10% dell'intera durata d'emissione, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano

| | |
|--|--------|
| | 0.12 % |
|--|--------|
 - programmi con una durata della musica di più del 10%, ma di non più del 20%, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano

| | |
|--|--------|
| | 0.18 % |
|--|--------|
 - altri programmi

| | |
|--|--------|
| | 0.36 % |
|--|--------|
- 17 Un «programma» televisivo è la durata d'emissione dei programmi come pubblicata, senza immagini di prova, di testo o di monoscopia.
- Se un emittente tuttavia percepisce degli introiti dall'emissione di immagini di testo o di monoscopia (p. es. introiti pubblicitari, sponsoring, ecc.) e se queste emissioni sono accompagnate da musica e/o supporti sonori disponibili in commercio, vengono

considerate come parte integrante del programma e prese in considerazione nel calcolo della percentuale conformemente alle cifre 15 e 16.

d) Indennità minima

18 L'indennità ammonta al mese, ad almeno

- per emittenti radio:
CHF 330.- per i diritti d'autore CHF 100.- per i diritti affini
- per emittenti televisive:
CHF 100.- per i diritti d'autore CHF 30.- per i diritti affini

Se l'attività d'emissione/di diffusione si limita a determinati giorni o determinate ore, viene applicata un'indennità di un trentesimo dell'indennità minima per 24 ore. Ciascun blocco di 24 ore iniziato viene calcolato come blocco intero.

e) Supplemento in caso di violazioni della legge

19 Tutte le indennità citate in questa tariffa raddoppiano, allorquando

- della musica viene utilizzata senza l'autorizzazione della SUISA
- un emittente fornisce intenzionalmente o per colpa grave indicazioni o conteggi inesatti o incompleti; il raddoppio è calcolato per i dati inesatti, incompleti o mancanti.

20 Rimane riservato un risarcimento danni eccedente.

f) Imposte

21 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2011: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

E. Conteggio

22 Di regola le emittenti comunicano alla SUISA ogni anno

- il più presto possibile, tuttavia al più tardi entro la fine di maggio: tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità per l'anno precedente
- nei primi due anni d'esercizio, in seguito a richiesta, entro la fine di gennaio: gli introiti preventivati e la presumibile parte di musica per l'anno in corso, come pure la presumibile parte di supporti sonori e audiovisivi in commercio.

23 La SUISA può richiedere dei giustificativi per scopi di verifica delle indicazioni, in particolare bilancio e conto d'esercizio e una conferma da parte dell'organo di controllo dell'emittente nonché delle società di produzione e di acquisizione, purché nel caso di queste ditte si tratti di indicazioni concernenti il finanziamento dell'attività propria dell'emittente in base alla cifra 8.2 della tariffa.

La SUIA può inoltre prendere visione dei libri contabili dell'emittente, purché nelle ore di lavoro o previo preavviso. La verifica dei dati rilevanti per il conteggio di ditte di produzione e di acquisizione può essere effettuata da uno specialista imparziale.

F. Pagamento

24 Le indennità vanno pagate entro 30 giorni dalla fatturazione o entro i termini fissati nell'autorizzazione.

25 La SUIA può richiedere acconti e/o altre garanzie.

Per i primi due anni d'esercizio gli acconti sono di regola calcolati in base all'indennità approssimativa dovuta; in seguito in base al conteggio dell'anno precedente.

G. Elenchi

26 Se l'autorizzazione non prevede diversamente, le emittenti comunicano alla SUIA quanto segue purché sia loro possibile e nei limiti del ragionevole:

a) Radio

27 Le emittenti comunicano alla SUIA la musica o i supporti sonori e audiovisivi trasmessi nei loro programmi.

28 Le indicazioni contengono

- il titolo dell'opera musicale
- il nome del compositore
- il nome dell'interprete
- etichetta e no. di catalogo dei supporti sonori utilizzati o un altro codice d'identificazione
- ora d'emissione
- durata d'emissione delle opere e dei supporti sonori trasmessi nel periodo di tempo dell'accertamento.

29 In luogo della notifica dei singoli supporti sonori trasmessi, le parti possono pattuire anche altre modalità d'accertamento relativamente al volume e al modo dell'utilizzazione dei supporti sonori protetti.

30 Le emittenti radio notificano trimestralmente alla SUIA, quante volte e su quali programmi, quali spot pubblicitari con musica sono stati trasmessi. Se lo spot è dotato di un numero SUIA, quest'ultimo deve essere indicato sulla dichiarazione.

b) Televisione

- 31 Le emittenti televisive notificano alla SUISA tutti i film, film televisivi e documentari trasmessi, prodotti da terzi e non su ordine dell'emittente, forniti delle indicazioni seguenti
- titolo originale del film
 - nome del produttore
 - paese d'origine del film
 - durata d'emissione
 - ora d'emissione
 - supporti utilizzati per la trasmissione.
- 32 Le emittenti televisive si preoccupano a che tutti i film pubblicitari previsti per la trasmissione e che non sono ancora forniti di un'attestazione (cosiddetto numero SUISA), vengano notificati preventivamente.
- 33 La SUISA accorda alle emittenti televisive il «Visto per l'emissione» (cosiddetto numero SUISA) liberandole così da ogni rivendicazione di terzi relativamente ai diritti di emissione musicali.
- 34 Senza avviso contrario entro 10 giorni dal ricevimento della dichiarazione, l'autorizzazione della SUISA è da considerarsi rilasciata. Le emittenti televisive non trasmettono film pubblicitari per i quali non dispongono di un'attestazione della SUISA.
- 35 Le emittenti televisive comunicano alla SUISA, con scadenza mensile, con quale frequenza e su quali programmi televisivi quali film pubblicitari sono stati trasmessi.
- 36 Inoltre comunicano alla SUISA la musica scelta da loro o dai loro mandatarî per la sonorizzazione delle proprie emissioni, come pure la musica delle emissioni di concerti, con le indicazioni menzionate alla cifra 31.
- 37 Le emittenti di una regione linguistica e le emittenti internazionali fanno pervenire alla SUISA i dati completi riguardanti la musica diffusa.

c) Disposizioni comuni

- 38 I programmi ripresi regolarmente da altre emittenti vanno comunicati alla SUISA forniti delle seguenti indicazioni
- nome dell'emittente
 - numero delle ore di emissione dei programmi ripresi.
- 39 Le emittenti inviano le loro dichiarazioni conformemente alle cifre 25-37 in forma elettronica in un formato standardizzato importabile.

d) Scadenze

- 40 Tutte le indicazioni vanno inoltrate mensilmente alla SUISA entro la fine del mese successivo.

- 41 Qualora gli elenchi non venissero inoltrati neanche dopo un sollecito per iscritto entro il termine stabilito, la SUI SA e/o la SWISSPERFORM può procedere alla stima delle indicazioni mancanti, rilevanti per il calcolo dell'indennità. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dall'emittente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione. La SUI SA e/o la SWISSPERFORM può inoltre richiedere un'indennità supplementare pari a CHF 100.- per mese, raddoppiata in caso di recidiva. Rimangono riservate le misure citate alla cifra 19.

H. Periodo di validità

- 42 La presente tariffa è valida dal 1° gennaio del 2011 al 31 dicembre del 2013.

In caso di cambiamento sostanziale delle circostanze, essa può essere rimaneggiata prima della scadenza.